



# COMUNE di SENIS

PROVINCIA di ORISTANO

☒ Via V. Emanuele, 2 - C.A.P. 09080 - ☎0783 969031 – 📠Telefacs 0783 969315 –  
P. I.V.A. e C.F 00082880956 - c.c.p. 16479099  
[e-mail: protocollo@comune.senis.or.it](mailto:protocollo@comune.senis.or.it)

## INFORMATIVA PER VERSAMENTI IMU 2016

Si informa che per l'anno 2016 le scadenze dell'IMU sono le seguenti:

- Rata unica o acconto al 50% il 16 giugno 2016
- Saldo del 50% il 16/12/2016.

Il Consiglio Comunale deliberazione del n. 9 del 28/04/2016 ha deliberato le seguenti aliquote per l'anno 2016.

Le aliquote vigenti per l'anno 2016 sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTE/DETRAZIONI
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili	0,5%
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Immobili catastali di cat. D (esclusi i D10)	Aliquota 0,76% (intero gettito destinato allo Stato)

## PREZZI AREE EDIFICABILI

I prezzi delle aree edificabili del Comune di Senis, sono rimasti invariati rispetto all'anno 2015 (deliberazione G.C. n. 20 del 28/04/2016):

**ZONA A € 20,00/mq**  
**ZONA B € 30,00/mq**  
**ZONA C € 15,00/mq**  
**ZONA D € 12,39/mq**

## CHI DEVE PAGARE (SOGETTI PASSIVI)

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie), ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

#### **ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**

- Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati;
- Come previsto dall'art. 9/bis comma 1, del Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'**Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

---

#### **NOVITA' INTRODOTTE DALLA L. 28 DICEMBRE 2015 N. 208**

- 1. Riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;**
2. l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
4. la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
5. la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo

#### **COME E DOVE SI VERSA**

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell'imposta dovuta.

L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a **€ 4,00**.

**CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24****Il CODICE ENTE per il comune di Senis da indicare nel modello F24 è I609**

<b>Codice tributo Comune</b>	<b>Descrizione</b>	<b>cod. tributo stato</b>
<b>3918</b>	<b>IMU Imposta municipale propria per gli altri fabbricati</b>	<b>-----</b>
<b>3916</b>	<b>IMU Imposta municipale propria per le aree fabbricabili</b>	<b>-----</b>
	<b>IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso Produttivo classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>3925</b>

Il Responsabile del servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Roberta Simbula